



*

. 0 7 7 1 2 ' , & 7 3* -7 17 1
(+)+ ! 4 17 1 2 =

. 0 1 0 7 < 1 1 1 ' 01') (! (' !!! ' %;/ ' ",/)/& 0
7 1 -3

-



. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del presente regolamento, in tutto o in parte, la parte quota del prodotto dei profitti alle finalità di cui al comma 4.

22 102 >

1 5

1 3

% %

*

8

8

9

P i • 6 • 0 p̄ p̄ “ 6/ ° * * ± ! ° 9